COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.12.2013
COM(2013) 850 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sul funzionamento del sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo e sull'applicazione delle norme in materia di cooperazione amministrativa nel settore delle accise, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione n. 1152/2003/CE, dell'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio e del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio

{SWD(2013) 490 final}

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sul funzionamento del sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo e sull'applicazione delle norme in materia di cooperazione amministrativa nel settore delle accise, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione n. 1152/2003/CE, dell'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio e del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio

INDICE

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO 2

1. Introduzione 4
2. Sintesi 4
3. Informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa 5
4. Versione stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale e procedure di riserva (articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio) 8
5. Risultati della consultazione sulle modalità della cooperazione amministrativa in materia di accise 10
6. Conclusioni generali e prospettive 11

1. INTRODUZIONE

Nell'Unione europea le accise più comunemente applicate sono quelle che gravano sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e sui prodotti energetici (carburanti e combustibili, quali diesel e benzina, energia elettrica, gas naturale, carbone e coke). Tutti gli Stati membri dell'Unione applicano le accise a queste tre categorie di prodotti e le norme di base, in particolare la struttura delle imposte e le aliquote minime, sono armonizzate a livello dell'UE in modo tale da impedire distorsioni della concorrenza nel mercato interno, nel quale sono stati aboliti i controlli di natura fiscale alle frontiere interne degli Stati membri.

Per garantire il funzionamento del regime delle accise nel mercato interno, sono necessarie disposizioni generali applicabili a tutte le categorie di prodotti. Tali disposizioni riguardano in particolare la produzione, il deposito e la circolazione dei prodotti soggetti ad accise tra i vari Stati membri. È inoltre indispensabile una cooperazione amministrativa efficiente in materia di accise tra Stati membri al fine di ridurre al minimo le distorsioni e applicare correttamente tali imposte nelle situazioni transfrontaliere. La legislazione sulle accise applicabile ai prodotti specifici di cui sopra è pertanto integrata in un corpus di norme orizzontali, contenute in vari atti legislativi dell'Unione che disciplinano tali aspetti. La presente relazione è volta a valutare il funzionamento di queste norme orizzontali, in linea con i rispettivi obblighi di comunicazione imposti dalla legislazione, per quanto riguarda due aspetti principali:

il funzionamento del sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo e

l'applicazione delle norme in materia di cooperazione amministrativa nel settore delle accise.

La presente relazione costituisce dunque la prima tappa di una valutazione economica formale che la Commissione prevede di svolgere nei prossimi anni; tale valutazione riguarderà anche tutte le altre norme di diritto sostanziale contenute nella direttiva 2008/118/CE del Consiglio relativa al regime generale delle accise ed è volta ad esaminare il funzionamento dell'EMCS (*Excise Movement and Control System*), il sistema informatizzato per il controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime di sospensione all'interno dell'UE.

Occorre osservare che, per via dell'alto livello di tecnicità della materia, non è possibile spiegare nuovamente, nella presente relazione, tutti i concetti e i termini di base. A tale proposito si rinvia all'allegato documento di lavoro dei servizi della Commissione e alle spiegazioni fornite sui siti Internet specifici della Commissione[1]. Il documento di lavoro allegato approfondisce i temi anticipati nella presente relazione.

2. SINTESI

In linea con gli obblighi giuridici della Commissione derivanti dalla legislazione pertinente, la presente relazione consta di tre sezioni dedicate all'attuazione di specifici aspetti orizzontali della legislazione dell'Unione in materia di accise. Ciascuna sezione si basa su un'indagine esaustiva condotta presso i pertinenti

[1] http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/circulation_control/index_en.htm

soggetti interessati, nonché su altri contributi forniti da soggetti terzi e sulle riflessioni della Commissione riguardo alle questioni sollevate. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione, allegato alla presente relazione, fornisce una panoramica esaustiva delle informazioni trasmesse dalle parti interessate nell'ambito di tre consultazioni e illustra le principali conclusioni e la metodologia applicata.

La sezione 3 verte sull'attuazione della decisione 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Tale decisione ha fissato le modalità organizzative e il finanziamento dello sviluppo centrale del sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS).

La stragrande maggioranza degli interessati riferisce che le modalità organizzative stabilite dalla decisione funzionano e ritiene che l'EMCS rappresenti un importante miglioramento rispetto al sistema cartaceo precedentemente utilizzato. Nondimeno le parti interessate hanno avanzato molte utili proposte migliorative, in particolare per quanto riguarda l'interconnessione tra l'EMCS e le applicazioni doganali. La Commissione terrà conto di tali proposte nel lavoro tecnico e giuridico che sarà svolto in futuro.

La sezione 4 riguarda l'obbligo per la Commissione, sancito dall'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, di presentare una relazione sulle procedure di riserva dell'EMCS e sulla fornitura della copia stampata del documento amministrativo elettronico. In generale le parti interessate hanno espresso soddisfazione per le modalità introdotte dalla direttiva 2008/118/CE, ma hanno chiesto di poter disporre di modelli standard per i documenti di riserva affinché tali documenti siano facilmente identificabili come tali da tutte le parti interessate. La Commissione valuterà la possibilità di integrare questi suggerimenti nella futura revisione del regolamento (CE) 684/2009 della Commissione.

La sezione 5 sintetizza i risultati della consultazione in cui gli Stati membri hanno riferito le loro prime esperienze di attuazione del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004. Gli Stati membri ritengono che le nuove procedure costituiscano un miglioramento rispetto ai precedenti sistemi basati sui moduli elettronici, giacché consentono di controllare meglio i flussi di lavoro e di disporre di un archivio di informazioni prontamente disponibili sulla cooperazione amministrativa. Sono stati avanzati vari suggerimenti per migliorare le funzionalità dell'EMCS; la Commissione li integrerà nel futuro sviluppo dell'EMCS e, ove necessario, nei corrispondenti atti di esecuzione.

3. INFORMATIZZAZIONE DEI MOVIMENTI E DEI CONTROLLI DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA

Nel 2003 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 152/2003/CE relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa. La decisione impone alla Commissione di riferire al Parlamento e al Consiglio in merito all'attuazione della decisione stessa.

A norma della suddetta decisione, la Commissione e gli Stati membri erano tenuti a precisare e sviluppare il sistema EMCS nel periodo compreso tra il 2004 e il 2009. Era stato previsto di avviare le funzionalità principali dell'EMCS il 1° aprile 2009 (tutti gli operatori in tutti gli Stati membri dovevano essere in grado di appurare i documenti amministrativi elettronici mediante l'invio di note di ricevimento

elettroniche, mentre il sistema cartaceo era ancora in funzione). La piena applicazione dell'EMCS era prevista per il 1° gennaio 2010 (data entro la quale tutti i movimenti di merci in sospensione dall'accisa avrebbero dovevano gestiti attraverso l'EMCS).

A seguito di discussioni tra la Commissione e tutti gli Stati membri e tenendo conto del dibattito in seno al comitato delle accise, si è giunti alla conclusione che il calendario originariamente previsto non era più realistico. Vari Stati membri hanno confermato l'insorgere di problemi tecnici nella fase di installazione dell'EMCS. Sono stati inoltre rilevati vincoli di natura giuridica, in quanto le discussioni in seno al Consiglio riguardo alla proposta di direttiva, che avrebbe fornito la base giuridica dell'EMCS, sono durate più a lungo di quanto inizialmente previsto.

La Commissione ha pertanto proposto di riesaminare il calendario di attuazione dell'EMCS e ha suggerito 2 alternative, ovvero:

(1) rinviare di un anno l'attuazione e l'installazione dell'EMCS (fino al 1° aprile 2010) senza modificare la strategia esposta nelle specifiche di svolgimento e di portata (documento PSS - *Phasing and Scope Specifications*);

(2) consentire agli Stati membri che fossero stati pronti ad attuare e utilizzare l'EMCS prima del mese di aprile 2010 (ad es. il 1° settembre 2009) di passare alla fase operativa.

In occasione del 25° incontro del gruppo Politica doganale (2 luglio 2008) i direttori generali responsabili per le accise si sono espressi a larga maggioranza a favore dello scenario n. 1.

La prima fase operativa dell'EMCS è stata avviata nell'aprile del 2010; in tale fase il sistema ha funzionato in parallelo con il sistema cartaceo che era utilizzato dal 1993. L'EMCS ha completamente sostituito il precedente sistema cartaceo a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il 1° gennaio 2012 è stata varata la seconda fase operativa dell'EMCS, che ha comportato la registrazione delle operazioni di controllo, la segnalazione di eventi durante i movimenti e lo scambio di informazioni per la cooperazione amministrativa tra Stati membri.

La Commissione ha condotto tre indagini presso gli operatori economici e le amministrazioni degli Stati membri riguardo a vari aspetti dell'EMCS. La presente sezione espone i risultati dell'indagine riguardante taluni aspetti dell'attuazione della decisione. I risultati delle altre indagini sono riportati nelle sezioni successive della presente relazione.

Nell'ambito dell'indagine sono pervenute 131 risposte, di cui 104 fornite da singoli operatori economici ed associazioni professionali europee e 27 trasmesse da 23 Stati membri. La stragrande maggioranza degli interessati ritiene che, in generale, gli obiettivi della decisione siano stati attuati in maniera soddisfacente.

Gli interessati riferiscono che le modalità organizzative stabilite dalla decisione funzionano: il progetto EMCS ha fornito sufficienti informazioni a tutti i portatori di interesse e nel complesso il processo decisionale soddisfa le aspettative. La Commissione pertanto non intende proporre una revisione della decisione.

Gli operatori economici sono complessivamente soddisfatti delle attuali modalità di consultazione per il progetto EMCS, che si basano sul gruppo di contatto sulle accise (*Excise Contact Group*, ECG). Tuttavia alcuni operatori economici auspicano che le

riunioni dell'ECG diventino più frequenti e vertano maggiormente sugli aspetti pratici. Essi vorrebbero inoltre che la Commissione consultasse più di frequente gli operatori economici nell'ambito di indagini sull'EMCS. La Commissione esaminerà in che modo soddisfare tali richieste.

La stragrande maggioranza degli interessati ritiene inoltre che l'EMCS rappresenti un importante miglioramento rispetto al precedente sistema cartaceo. Lo dimostrano anche i tassi di errore tecnico molto bassi (gli errori tecnici si verificano in meno dell'1% dei movimenti) e il fatto che serve pochissimo tempo per appurare i movimenti dei prodotti soggetti ad accisa (in media 6,8 giorni tra la convalida del documento amministrativo elettronico e l'invio di una nota di ricevimento da parte del destinatario).

Alcuni aspetti dell'EMCS, tuttavia, meritano ancora attenzione:

i collegamenti tra l'EMCS e le applicazioni doganali non funzionano in maniera soddisfacente e richiedono interventi manuali da parte degli operatori economici e delle amministrazioni degli Stati membri. È il caso, in particolare, del collegamento con le esportazioni quando la procedura di esportazione ha inizio in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'operatore economico interessato dalle accise, o quando le merci lasciano il territorio dell'Unione da un altro Stato membro;

le modalità di gestione delle deroghe alla normale sequenza di eventi durante un movimento non sono sempre ben definite; ciò crea un'incertezza giuridica e comporta oneri supplementari per gli operatori economici e gli Stati membri;

talvolta gli operatori economici subiscono ancora ritardi per via della tardiva divulgazione delle informazioni relative alle autorizzazioni degli operatori economici in altri Stati membri;

alcuni destinatari e alcuni Stati membri che fungono da Stati membri di destinazione rilevano tuttora problemi per quanto riguarda la qualità dei dati trasmessi dagli speditori.

Per risolvere i problemi associati ai collegamenti con i sistemi doganali, sarà messa a punto una futura versione dell'EMCS che comprenderà collegamenti migliorati con i sistemi doganali. La Commissione, inoltre, farà il possibile per integrare i requisiti speciali per i prodotti soggetti ad accisa nelle nuove applicazioni doganali che saranno sviluppate ai fini della piena attuazione del codice doganale dell'Unione. Nell'ambito di tale sforzo, la Commissione procederà a una revisione delle disposizioni della direttiva 2008/118/CE relative alle procedure doganali.

La Commissione sta valutando le modalità per migliorare la gestione delle deroghe, al fine di integrare nuove funzionalità nella versione futura dell'EMCS. A tale proposito, la Commissione potrebbe rivedere la direttiva 2008/118/CE in modo da chiarire ed ampliare le vigenti disposizioni in materia.

La Commissione ha adottato un nuovo regolamento di esecuzione (regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione) che riguarda la divulgazione in tempo reale tra Stati membri dei dati relativi alle autorizzazioni degli operatori economici. La divulgazione in tempo reale sarà operativa entro il 1° gennaio 2015.

La Commissione e gli Stati membri si stanno adoperando per migliorare la verifica di conformità delle applicazioni EMCS al fine di ridurre le probabilità che insorgano problemi dovuti all'inesattezza dei dati.

Infine è stato chiesto agli interessati di suggerire in che modo si potrebbero misurare, in futuro, le prestazioni dell'EMCS. Vi è un ampio consenso tra gli interessati per quanto riguarda le misurazioni da effettuare:

tempo necessario per chiudere i movimenti;

tempo necessario per rispondere alle richieste di cooperazione amministrativa;

percentuale di movimenti con errore;

percentuale di movimenti di esportazione che devono essere chiusi manualmente;

riduzione misurabile dell'onere amministrativo/miglioramento della riscossione delle imposte.

In linea di massima, le misurazioni descritte nei primi tre punti di cui sopra possono essere ottenute in automatico. Per quanto riguarda gli ultimi due punti, sarà necessario esaminare in maniera più approfondita quali siano le modalità più idonee per la raccolta di tali informazioni.

La Commissione sta preparando un regolamento di esecuzione concernente le statistiche a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio e terrà conto di queste raccomandazioni nella stesura del regolamento di esecuzione e nella revisione del funzionamento della componente CS/MISE dell'EMCS[2].

4. VERSIONE STAMPATA DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ELETTRONICO O DI QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO COMMERCIALE E PROCEDURE DI RISERVA (ARTICOLO 45, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA 2008/118/CE DEL CONSIGLIO)

Questa sezione della relazione è stata elaborata sulla base dell'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, a norma del quale la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente le procedure di riserva dell'EMCS, di cui agli articoli 26 e 27 della direttiva, e concernente la copia stampata del documento di accompagnamento prevista dall'articolo 21, paragrafo 6, della direttiva. Per la stesura della relazione la Commissione ha condotto un'indagine presso gli Stati membri e i rappresentanti degli operatori economici al fine di valutare l'efficacia e l'utilità di tali disposizioni. Sono state poste anche alcune domande sull'EMCS in generale, al fine di ricavare orientamenti da seguire per le prossime ricerche. Le risposte pervenute sono in tutto 104 ed è stato possibile individuare due diversi campioni: quello degli Stati membri e quello degli operatori.

Le risposte al questionario offrono preziose indicazioni sull'attuale procedura di riserva e su possibili problemi inerenti alla stampa del documento di accompagnamento. Nella stragrande maggioranza dei casi, sia nel campione degli Stati membri sia in quello degli operatori è stata espressa soddisfazione per la procedura di riserva attuale. Tuttavia la maggior parte dei rispondenti in entrambi i campioni ha segnalato la necessità di disporre di un documento di riserva standardizzato e con un formato fisso in tutti gli Stati membri. La maggioranza degli Stati membri ritiene che un modello standard contenente soltanto i dati essenziali ridurrebbe la necessità di dover cambiare i documenti di riserva ogni qual volta sia

[2] Questa componente dell'EMCS ha il compito di estrapolare dati operativi e di produrre relazioni statistiche e dunque fornirà la maggior parte delle informazioni necessarie per la preparazione delle relazioni sulle prestazioni del sistema.

varata una nuova versione dell'EMCS. Anche alcuni operatori ritengono prioritario sondare la possibilità di migliorare la disponibilità dell'accesso ai sistemi EMCS nazionali in modo tale da limitare il ricorso alla procedura di riserva.

Per quanto riguarda la stampa del documento di accompagnamento elettronico (e-AD), il 50% degli Stati membri ritiene che sarebbe utile aggiungere un codice a barre contenente il codice di riferimento amministrativo del documento. Quasi il 40% dei rispondenti in entrambi i campioni sottolinea la necessità di disporre di un documento standardizzato. Potrebbe essere messo a punto un modello standardizzato provvisto di codice a barre. Tale modello agevolerebbe il riconoscimento del documento stampato e contribuirebbe a risolvere i problemi linguistici connessi all'esistenza di versioni stampate in tutte le lingue ufficiali. Ad ogni modo i rispondenti ritengono prioritario intervenire sui documenti di riserva: la stragrande maggioranza dei partecipanti all'indagine, in entrambi i campioni, ha infatti evidenziato la necessità di disporre di un documento di riserva standardizzato.

In risposta ai quesiti generali riguardanti l'EMCS, la stragrande maggioranza dei rispondenti in entrambi i campioni dichiara che la propria esperienza di utilizzo dell'EMCS è da buona a ottima. Per migliorare il sistema i rispondenti suggeriscono, ad esempio, di rendere possibile la rettifica dei dati nel documento di accompagnamento elettronico (e-AD) dopo la convalida e un più rapido aggiornamento della banca dati SEED (un registro distribuito di operatori autorizzati a far circolare le merci nell'ambito dell'EMCS), in modo da mantenerla costantemente aggiornata. È altresì molto importante analizzare i problemi rilevati nell'EMCS per quanto riguarda la procedura di esportazione. Sulla base dei contributi ricevuti attraverso il questionario, saranno condotte ulteriori ricerche in modo da perfezionare le prossime indagini sui metodi e sui criteri per la futura valutazione dell'EMCS e sull'attuazione della direttiva 2008/118/CE in generale.

La Commissione raccomanda:

- di elaborare modelli standardizzati di documenti di riserva con un formato fisso, da adottare in tutti gli Stati membri;
- sondare la possibilità di migliorare la disponibilità dei sistemi EMCS nazionali per evitare di dovere utilizzare la procedura di riserva;
- per la stampa dell'e-AD si potrebbe proporre un modello standardizzato, che contribuirebbe a ridurre le difficoltà linguistiche. Tale modello potrebbe essere basato su documenti commerciali standard, ad esempio la lettera di vettura CMR per il trasporto su strada, e dovrebbe essere introdotto a titolo volontario in un progetto pilota;
- il numero ARC[3], che identifica ciascun movimento in maniera univoca, dovrebbe essere riprodotto come codice a barre sul documento stampato, in modo da agevolare i controlli stradali e aiutare gli operatori a identificare le spedizioni.

Ove applicabile la Commissione provvederà a integrare le suddette raccomandazioni nella prossima modifica del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, che precisa il contenuto dei messaggi elettronici EMCS e la struttura dei documenti di riserva.

[3] Codice di riferimento amministrativo – per maggiori dettagli e chiarimenti, consultare: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/faq/faq_2898_en.htm

5. RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE SULLE MODALITÀ DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ACCISE

Il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio è entrato in vigore nel luglio del 2012, in sostituzione del regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio. Il nuovo regolamento chiarisce e armonizza le modalità per la registrazione degli operatori economici, lo scambio di informazioni, la produzione di statistiche operative e l'adempimento dell'obbligo della Commissione e degli Stati membri di gestire e sviluppare l'EMCS.

La prima relazione sul funzionamento del regolamento è prevista per il 2017 ma è stato ritenuto utile raccogliere le prime reazioni degli Stati membri riguardo all'applicazione del regolamento, segnatamente nel contesto dell'EMCS, in quanto il regolamento impone l'utilizzo dell'EMCS in tutte le normali circostanze.

Ad oggi il nuovo regolamento non ha determinato cambiamenti di rilievo nelle modalità della cooperazione tra gli Stati membri, nonostante le maggiori responsabilità assunte dall'ufficio centrale di collegamento per le accise.

La sostituzione dei moduli elettronici avvenuta con la fase 3 dell'EMCS (a decorrere da gennaio 2012) ha avuto grande successo ed è considerata un miglioramento dalla stragrande maggioranza degli Stati membri. Nondimeno occorrerebbe riesaminare il contenuto e il flusso di lavoro attuali onde valutare se sia possibile apportare ulteriori miglioramenti per soddisfare le esigenze espresse dagli operatori.

Gli Stati membri chiedono che sia introdotto nell'EMCS un messaggio di feedback, con una relativa disposizione nel pertinente regolamento di esecuzione, che consentirebbe agli Stati membri richiedenti di informare gli Stati membri interpellati in merito alle azioni successive da essi intraprese sulla base delle informazioni ricevute.

Alcuni Stati membri hanno criticato le attuali procedure di riserva dell'EMCS. Il flusso dei documenti non coinvolge necessariamente gli Stati membri e sembra offrire possibilità di frode. Questi Stati membri chiedono che il flusso dei documenti passi attraverso gli Stati membri interessati e che coincida con il circuito degli e-AD.

Alcuni Stati membri vorrebbero che fosse introdotto un nuovo messaggio per consentire il trasferimento di informazioni quando l'operatore economico sottoposto a controllo non è in grado di produrre la documentazione per i prodotti presenti che sono soggetti ad accisa.

Alcuni Stati membri segnalano che una percentuale di richieste di cooperazione amministrativa non riceve alcuna risposta, o comunque non riceve risposta entro il termine previsto di uno o tre mesi. Ciò potrebbe spiegarsi anche con il fatto che l'EMCS non contempla la possibilità, prevista dal regolamento (UE) n. 389/2012, di respingere una richiesta di cooperazione amministrativa o di motivare tale diniego, anche se è possibile respingere una richiesta di dati storici su un determinato movimento EMCS. Alcuni Stati membri hanno inoltre proposto di potenziare il sistema affinché possa consentire di rispondere parzialmente alle richieste.

I rispondenti ritengono che il SEED funzioni e sia sostanzialmente affidabile e aggiornato. L'entrata in vigore degli obblighi in materia di livelli di servizio di cui al regolamento di esecuzione (EU) n. 612/2013 della Commissione fa presagire ulteriori miglioramenti.

In futuro dovrebbero essere introdotte nell'EMCS funzionalità che consentano una migliore analisi dei rischi.

La Commissione terrà conto di queste considerazioni nell'ambito del lavoro tecnico e giuridico che sarà svolto in futuro.

6. CONCLUSIONI GENERALI E PROSPETTIVE

Le indagini avviate dalla Commissione sull'operatività delle principali norme orizzontali concernenti il funzionamento del sistema informatizzato per il controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione e sull'applicazione delle norme di cooperazione amministrativa in materia di accise dimostrano chiaramente che le norme vigenti funzionano in maniera soddisfacente. Ciononostante sono pervenute molte utili proposte migliorative, in particolare per quanto riguarda l'interconnessione tra l'EMCS e le applicazioni doganali e una maggiore standardizzazione dei documenti di riserva, nonché suggerimenti specifici inerenti talune funzionalità dell'EMCS. La Commissione intende tenere conto dei contributi forniti, collaborando con gli Stati membri per integrarli nel futuro lavoro tecnico ed eventualmente negli atti di esecuzione.

Sulla base di quanto precede, sarà condotta una valutazione più esaustiva del sistema delle accise dell'Unione, e in particolare dell'EMCS nel suo complesso e dell'attuazione della direttiva 2008/118/CE, nell'ottica di un'eventuale iniziativa di riforma legislativa a partire dal 2015.